



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

19ª Seduta pubblica – Martedì 11 maggio 2021

Deliberazione legislativa n. 10

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RIZZOTTO, BORON, MICHIELETTO, VIANELLO, CESTARI, ZECCHINATO, SPONDA E FORMAGGIO RELATIVA A “MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO””.  
(Progetto di legge n. 34)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Boron, Michieletto, Vianello, Cestari, Zecchinato, Sponda e Formaggio relativa a “*Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*”;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Silvia RIZZOTTO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la presente proposta normativa è volta ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo la cui procedura di approvazione, qualora gli stessi comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano, pertanto, di interesse regionale, è contenuta nel comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Tale articolo dispone infatti che i progetti strategici per il turismo (articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11) sono di interesse regionale qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Su questa normativa si sono successivamente innestate altre disposizioni urbanistiche e, in particolare, la legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo, dalla combinata analisi delle quali emerge, in estrema sintesi, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali sono qualificati come progetti di interesse regionale e la vigenza del comma 2 ter del predetto articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 fa assumere agli stessi rango analogo a quello degli interventi*

*attuativi del PTRC, dei piani d'area e dei progetti strategici del PTRC, disciplinati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 26, per i quali la deroga alla normativa sul contenimento del consumo del suolo è consentita senza necessità di particolari valutazioni e senza l'adozione di misure di mitigazione ed interventi di compensazione ecologica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della citata legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Poiché attualmente, i progetti strategici per lo sviluppo turistico sono previsti dall'articolo 42, commi 7, 8 e 9, della legge regionale n. 11/2013 soprattutto in ragione della loro finanziabilità attraverso una apposita sezione del fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della medesima legge, peraltro mai attivato, si ritengono non più attuali sia le previsioni contenute ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11/2013 sia quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale n. 11 del 2004 che ne definiva la procedura approvativa. Con la presente proposta, pertanto, se ne propone l'abrogazione (articolo 1). Naturalmente la proposta in oggetto contiene una disciplina transitoria per i procedimenti in corso volta a salvaguardare le iniziative già avviate (articolo 2), con particolare riferimento ai progetti già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all'entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto. Va, infine, precisato che anche a seguito dell'abrogazione proposta eventuali progetti strategici per lo sviluppo turistico pur non trovando più una specifica disciplina nella legislazione di settore potrebbero, comunque, essere avviati qualora la Giunta regionale ne riconoscesse l'interesse regionale e approvati con le relative procedure previste dal vigente ordinamento e nel rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Infine gli articoli 3 e 4 riguardano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore della legge.*

*La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere una data certa per la ricostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.*

*Avendo altresì acquisito i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 28 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e della Sesta Commissione (seduta del 10 marzo 2021), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Pianificazione territoriale e della Direzione Turismo, la Seconda Commissione, ha concluso nella seduta del 29 aprile i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 34 e lo ha approvato a maggioranza per l'Aula.*

*Favorevoli la Presidente Rizzotto - con delega della Consiglieria Sponda - ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).*

*Astenuti i Consiglieri Zanoni (Partito Democratico Veneto), Guarda (Europa Verde) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Elena OSTANEL*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la presente proposta di legge mira, nelle intenzioni, ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo.*

*Come emerso nelle Commissioni Seconda e Sesta, i progetti strategici, quando hanno rilevanza regionale, vanno in deroga ai limiti del consumo di suolo. Fino a qui bene.*

*Lo stesso progetto di legge introduce anche una norma transitoria che abbiamo dibattuto lungamente in commissione. All’inizio l’iter era molto vago, c’era il dubbio che una norma transitoria così poco precisa potesse indurre i Comuni a inviare quanti più progetti possibili prima dell’approvazione della norma. Quindi, durante la fase istruttoria, è stato determinato un limite più preciso identificato con la deliberazione di Giunta regionale che conferma la strategicità del progetto di cui all’allegato A della DGR 356 del 26 marzo 2019. Inoltre, sempre durante la fase istruttoria, è stato chiesto quali fossero le progettualità che sarebbero rientrate nella fase transitoria per comprendere meglio come per anni sia stata utilizzata questa norma anche per consumare del suolo: probabilmente si sarebbe dovuto fare un’analisi più puntuale della necessità di consumare quel suolo accanto al progetto turistico.*

*Abbiamo, ad esempio, un progetto che riguarda l’area dei Colli Padovani su Teolo per la realizzazione di un anello cicloturistico dei Colli Euganei. Sembrerebbe una progettualità positiva, con un completamento della pista ciclabile lungo la SP 89 in via Euganea. Ma a fronte di questo intervento è anche prevista, a Praglia, la realizzazione di un piano di lottizzazione al frutteto. Il consigliere Sinigaglia e il consigliere Ruzzante, all’epoca, avevano chiesto delle spiegazioni su questo piano di lottizzazione che prevedeva la costruzione di 8.000 metri cubi di residenziale in un’area strategica, quella dei Colli, nella quale il progetto strategico sul turismo avrebbe senso se fosse dedicato a favorire il cicloturismo. In realtà queste progettualità nascondono - e le altre più o meno sono simili - delle lottizzazioni in aree spesso definite come strategiche non solo per il turismo ma anche perché nei pressi ci sono delle aree ambientali da tutelare e appunto questo è il dispositivo che noi oggi andiamo a modificare.*

*Quindi fino a qui l’intervento riguarda una norma che effettivamente andava modificata, era tempo che si doveva farlo e finalmente lo si sta facendo.*

*Esiste un “ma” che deve essere evidenziato: infatti, la legge e la relazione della legge sostengono che non si ritiene più attuale la previsione contenuta nei commi 7, 8 e 9 dell’articolo appunto 42 della legge regionale 11 del 2013 con riferimento alla legge sul contenimento del consumo di suolo del 2017. Quindi la domanda è: si stanno davvero abrogando tutte le strade per permettere che venga fatto consumo di suolo in deroga attraverso l’uso dei progetti strategici del turismo? Cioè, si sta davvero eliminando, come la relazione specifica, la possibilità che da oggi in Veneto si possa derogare al consumo di suolo per le progettualità strategiche del turismo?*

*La risposta è no, perché l’articolo 26 della legge 11 del 2004, comma 1 bis, recita: “i progetti strategici possono altresì essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC”.*

*È ovvio che questa norma è diversa dall’articolo 11 della legge sul contenimento del consumo di suolo del 2017 che, invece, descrive una procedura molto più complessa rispetto alle compensazioni che si devono attivare nel caso in cui si deroghi al consumo di suolo e, soprattutto, c’è un iter di controllo rispetto alle progettualità di interesse regionale più stringente.*

*Allora la questione è duplice: da un lato, la Giunta non ha ancora elaborato i criteri secondo i quali si dovrebbe compensare l'eventuale consumo di suolo in questi progetti. Se l'intenzione è quella di abrogare i progetti strategici del turismo che consumano suolo e di far entrare le nuove progettualità nella legge del 2017 rispetto alla quale mancano ancora i criteri di compensazione, allora va evidenziato che sul punto l'attività normativa è in ritardo. A partire da questa proposta.*

*In secondo luogo l'articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 11 del 2004, comunque, reintroduce i progetti strategici regionali che sono contemplati anche dall'articolo 11 della legge regionale 14/2017.*

*Inoltre, l'articolo 12 della legge sul consumo di suolo del 2017 prevede tutta una serie di deroghe per cui negli anni si è potuto aggirare quei principi che quella legge poneva ed istituiva, diversamente il Veneto non sarebbe la prima Regione per consumo di suolo secondo i dati ISPRA dell'anno scorso. Nello specifico alla lettera h) il predetto articolo 12 stabilisce che possano derogare ai limiti sul consumo di suolo: "gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11".*

*In conclusione la domanda è: si sarebbe potuto fare meglio? E la risposta è sì, perché si dovevano chiudere tutte le porte di servizio attraverso le quali i progetti strategici regionali (sul turismo o meno) consumano suolo in assenza di linee guida precise da parte della Giunta regionale per le compensazioni.*

*E sulle modalità di compensazione moltissimi Stati, uno tra questi la Germania, prevedono che se è consumato un ettaro di terra allora deve essere rigenerato un ettaro di terra. Questo significa che il fondo per la rigenerazione urbana della legge 14/2017 o i crediti da rinaturalizzazione devono essere resi concreti, fondi che devono andare ai Comuni per permettere di attuare davvero una legge che è stata approvata ma che non ha ancora le gambe per correre.*

*L'ultima questione presa in considerazione è stata: si sarebbe potuto limitare il consumo di suolo anche su questo provvedimento?*

*Esaminando l'iter di approvazione di un progetto strategico emerge che con le disposizioni transitorie vengono fatti salvi i progetti che hanno già ottenuto la delibera della Giunta regionale che ne certifica la strategicità. Sarebbe stato più opportuno "alzare l'asticella" e mantenere solo i progetti giunti ad uno stadio più avanzato, ad esempio, quello per il deposito delle osservazioni da parte dei portatori di interesse sul territorio.*

*Emerge dunque chiaramente come dietro una norma apparentemente positiva ci sia in realtà una iperproduzione normativa che consente di far rientrare deroghe ai limiti del consumo di suolo dalla "porta di servizio". Che senso ha?*

*L'intenzione è quella di raccontare che c'è la volontà di consumare zero suolo anche se in realtà non è così, oppure c'è stato un errore e non ci si è accorti che si dovevano modificare anche altre norme?*

*In questo senso è volta la manovra emendativa che sarà presentata, per cercare, davvero, di raggiungere le finalità della norma e della relazione oggi proposte ossia evitare che i progetti strategici del turismo non consumino suolo in deroga ai limiti imposti dalla legge 14/2017.";*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 9

**Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 39
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 8

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 9

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 50
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 10

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

## **MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” E 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

---

### **Art. 1 - Abrogazioni.**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, l'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e l'articolo 17 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
- b) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

### **Art. 2 - Disposizioni transitorie.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, i progetti strategici per lo sviluppo turistico di cui all'articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all'entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto nel rispetto delle procedure di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 450 del 7 aprile 2015 “Progetti strategici turistici di interesse regionale, articolo 42, comma 7, legge regionale 11/2013 e articolo 26, comma 2 ter, legge regionale 11/2004. Disposizioni operative.”, pubblicata nel BUR n. 44/2015, e n. 356 del 26 marzo 2019 “Progetti strategici turistici di interesse regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto” e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Nuove disposizioni operative”, pubblicata nel BUR n. 37/2019, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, possono concludersi, qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalle vigenti normative, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

### **Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 39
Astenuti	n. 10

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti

## INDICE

Art. 1 - Abrogazioni. ....	6
Art. 2 - Disposizioni transitorie. ....	6
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	6
Art. 4 - Entrata in vigore. ....	6